

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 162

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini,
Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

presentata in data 26 gennaio 2023

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
(TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 9/2006)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le strutture turistiche già classificate alla data di entrata in vigore di questa legge mantengono la loro classificazione precedente. E' prevista nella fattispecie la deroga a tutte le normative regionali, compreso anche quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 13 di questa legge.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 9/2006)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 9/2006, dopo la parola: “parcheggio” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione della fattispecie di cui al comma 7 bis dell'articolo 10, per cui è prevista la deroga alla retroattività nella classificazione in funzione della quota di parcheggi esclusivi attribuiti alla struttura stessa”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.